



Ministero della Salute

Ex DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

CONVENZIONE TRA

Il Ministero della Salute, di seguito denominato Ministero, con sede in Viale Giorgio Ribotta 5, 00144 – Roma, rappresentato dalla dott.ssa Mariella Mainolfi, Direttore Generale della ex Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale

E

l'Università degli Studi di Foggia con sede in Via Antonio Gramsci 89/91, 71122 Foggia P.IVA 03016180717, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Lorenzo Lo Muzio;

CONSIDERATO

che il Ministero – ex Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale - provvede, per competenza, al riconoscimento dei titoli, conseguiti sia in un Paese comunitario sia in un Paese extracomunitario, abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie;

VISTO

il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificato da ultimo dal decreto legislativo 28 gennaio 2016 n. 15 di attuazione della direttiva 2013/55/UE nonché della direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania

VISTO

l'art. 5, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 206 del 2007, che individua nel Ministero della salute l'Autorità competente a ricevere le domande di riconoscimento per le qualifiche professionali sanitarie conseguite in uno Stato membro dell'Unione europea;

VISTO

l'art. 22 del decreto legislativo n. 206 del 2007 e s.m., il quale prevede che il riconoscimento delle suddette qualifiche professionali può essere subordinato al compimento di una misura compensativa, consistente in un tirocinio di adattamento o in una prova attitudinale

VISTO

il decreto del Ministro della Salute 29 luglio 2010, n. 268, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 2011, n. 35, che regola, ai sensi dell'art. 24 del decreto n. 206 del 2007, lo svolgimento e l'esecuzione delle misure compensative;

VISTO

l'art. 7 del predetto decreto n. 268 del 2010 il quale stabilisce che il tirocinio di adattamento debba essere svolto presso le Università o sedi decentrate dei corsi di laurea, presso Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico o presso una Struttura Ospedaliera del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTO

l'art. 25 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 e s.m., il quale dispone che gli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'attuazione delle misure compensative, da stabilirsi con apposito decreto del Ministro competente decreto sono posti a carico dell'interessato sulla base del costo effettivo del servizio;

VISTO

il decreto Ministeriale 31 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 2009 n. 40, il quale ha determinato, tra l'altro, gli oneri relativi allo svolgimento del tirocinio di adattamento in euro 300,00 (trecento/00) per semestre, comprensivi degli eventuali oneri assicurativi e di legge gravanti sulla struttura sanitaria sede del tirocinio;

CONSIDERATO

che il sopra citato decreto prevede che la somma indicata in euro 300,00 (trecento/00) è corrisposta dagli interessati direttamente alla struttura sede di espletamento del tirocinio di adattamento, secondo le modalità indicate dalla struttura medesima a tal fine convenzionata con il Ministero della Salute;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 che disciplina le modalità di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Paesi non comunitari;

VISTI

in particolare gli articoli 49 e 50 del citato D.P.R. 394/1999,

VISTO

l'art. 60, comma 3, del decreto legislativo n. 206 del 2007 e s.m., che stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115 e 2 maggio 1994, n. 319 contenuto nell'articolo 49, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 94, si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO

l'art. 60, comma 3, del Decreto legislativo n. 206 del 2007 e s.m., che stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115 e 2 maggio 1994, n.319 contenuto nell'articolo 49 comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394, si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTA

pertanto la necessità di stipulare apposite convenzioni con Atenei, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, al fine dell'organizzazione ed espletamento del tirocinio di adattamento;

CONSIDERATO

che per i fini sopra indicati, l'Università degli Studi di Foggia ha già garantito sin qui l'organizzazione e l'espletamento di dette prove maturando esperienza nel settore di cui trattasi;

CONSIDERATA

pertanto l'opportunità di stipulare una convenzione con la citata Università degli Studi di Foggia, ferma restando la facoltà di questa Amministrazione a stipulare, per i medesimi fini, convenzioni con ulteriori Atenei, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, Aziende del Servizio Sanitario Nazionale;

RILEVATO

altresi che è necessario disciplinare gli aspetti operativi dell'attività da svolgere ai fini di cui sopra;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

La presente convenzione ha per oggetto l'organizzazione e l'espletamento del tirocinio di adattamento di cui agli articoli 11 e 23 del Decreto legislativo n. 206 /2007 nonché nelle ipotesi disciplinate dall'articolo n. 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, secondo quanto previsto dall'articolo n. 60 del Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e s.m , nei confronti di cittadini che hanno conseguito il titolo di studio abilitante alle professioni sanitarie in Paesi comunitari e non comunitari.

Art. 2

1. Il tirocinio di adattamento consiste in un percorso formativo pratico e professionalizzante, accompagnato eventualmente da formazione complementare (art. 7 del DM Salute 268 del 2010) atto a colmare le lacune formative dei cittadini di cui premessa.
2. Il tirocinio di adattamento, la cui durata, per un periodo massimo di tre anni, è determinata dalla Conferenza di servizi di cui al comma 3 dell'articolo 16 Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e s.m., verte sulle materie individuate dalla Conferenza medesima.
3. E' cura dell'Università degli Studi di Foggia garantire che detto tirocinio si svolga a tempo pieno e sotto la supervisione di un tutor, fermo restando l'obbligo del tirocinante ad attenersi agli adempimenti amministrativi e assicurativi previsti dall'Ateneo. L'Università degli Studi di Foggia, al fine di consentire lo svolgimento del tirocinio all'interno delle strutture ospedaliere, si riserva la possibilità di verificare i requisiti linguistici minimi di cui il/la tirocinante sia in possesso, prima dell'inizio del tirocinio stesso.
3. Ai fini dei successivi adempimenti istruttori, al termine del periodo stabilito, l'Università degli Studi di Foggia nella figura del tutor all'uopo individuato dal Direttore del corso di Laurea delle professioni sanitarie, predispone, entro il termine massimo di quindici giorni, una relazione finale di valutazione, da trasmettere al Ministero, Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale, nella quale si certifica che l'aspirante professionista ha colmato le lacune formative ovvero che necessita di ulteriore periodo di tirocinio ovvero, in caso di valutazione finale sfavorevole, che il tirocinio deve essere ripetuto.
4. Gli oneri derivanti dall'organizzazione ed espletamento del tirocinio di adattamento quantificati dal Decreto 31 ottobre 2008 in euro 300,00 (trecento) pro capite per semestre di tirocinio, comprensivi degli eventuali oneri assicurativi e di legge gravanti sulla struttura sanitaria sede dello stesso, sono corrisposti direttamente dai candidati tramite pagamento di bonifico bancario come indicato dalla stessa Università degli Studi di Foggia.

Art. 3

La Convenzione entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione ed avrà durata triennale a decorrere dalla stipula della stessa e può essere rinnovata attraverso comunicazione scritta ed accettazione delle parti.

Art. 4

Le parti riconoscono che la presente Convenzione è interamente regolata dalle condizioni odiernamente sottoscritte.

Art. 5

La presente Convenzione è redatta e viene sottoscritta in forma digitale in conformità al disposto dell'art. 15 Legge 241/1990 come modificato dal decreto legge del 23 dicembre 2013 n. 145 convertito in legge il 21 febbraio 2014 n. 9. Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del D.P.R. 26/04/86/131. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Art. 6

Le parti concordano altresì che per ogni controversia che dovesse sorgere in merito all'applicazione della presente, il Foro competente è quello di Roma.

Per tutti gli effetti della presente Convenzione, l'Università degli Studi di Foggia elegge a proprio domicilio Via Antonio Gramsci 89/91 71122 Foggia.

Art. 7

La presente Convenzione consta di n. 4 (quattro) pagine.

Art. 8

La presente Convenzione non prevede oneri finanziari a carico del Ministero.

Il Magnifico Rettore
Università degli Studi di Foggia

Prof. Lorenzo Lo Muzio

Il Direttore Generale
Ex Direzione Generale delle professioni sanitarie
delle risorse umane del SSN
Dott.ssa Mariella Mainolfi